
REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 792/91 DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 1991

che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aspartame originarie del Giappone e degli Stati Uniti d'America

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 3421/90⁽²⁾ la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aspartame originarie del Giappone e degli Stati Uniti d'America;

considerando che l'esame delle circostanze di fatto non è ancora stato ultimato; che la Commissione ha comunicato agli esportatori giapponesi e americani interessati la propria intenzione di proporre una proroga del periodo di

validità del dazio provvisorio per un periodo non superiore a due mesi e che gli esportatori non hanno sollevato obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aspartame, originarie del Giappone e degli Stati Uniti d'America è prorogato per un periodo non superiore a due mesi a decorrere dal 30 marzo 1991.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 330 del 29. 11. 1990, pag. 16.